



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Conforme al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale

Data aggiornamento: aprile 2022

INDICE

1. PREMESSA	3
2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001) 5	
3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001)	9
4. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART 24 TER D. LGS. 231/2001).....	12
5. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001)	17
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 D. LGS. 231/2001)	20
7. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001).....	22
8. CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)	31
9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER-1 D. LGS. 231/2001).....	33
10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001)...	34
11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D. LGS. 231/2001).....	35
12. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001) 39	
13. REATI DI TERRORISMO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25 QUATER E 25 OCTIES D. LGS. 231/2001).....	42
14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES- 1 D. LGS. 231/2001)	46
15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001).....	49
16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D. LGS. 231/2001).....	53
17. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001).....	55
18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001)	58
19. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D. LGS. 231/2001)	60
20. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES D. LGS. 231/2001).....	62
21. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001)	63
22. CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001).....	67
23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001) .	68
24. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES D. LGS. 231/2001).....	69

25.	REATI REALIZZABILI NELL'ATTIVITA' DI LEASING.....	70
26.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	77

1. PREMESSA

Banca di Cividale S.p.A. (di seguito, per brevità, anche “la Banca” o “CiviBank”), in considerazione dell’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, anche il “Modello”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, anche il “Decreto”), emana la seguente parte speciale quale strumento utile ad indirizzare i comportamenti dei destinatari del Modello, al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al citato Decreto.

Con il presente documento si intende introdurre una serie di attività, di controlli e meccanismi di reporting cui tutti i preposti, dipendenti, collaboratori, consulenti ed in via più generale tutti i destinatari del Modello, pur nel rispetto delle prescrizioni statutarie vigenti, dovranno attenersi nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

Tali comportamenti devono essere adottati nell’ambito dei processi aziendali allo scopo di evitare la commissione di un fatto illecito.

Con riferimento a tali processi, risulta necessario che gli stessi rispettino i seguenti principi generali:

- separazione di compiti e funzioni attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare la concentrazione di attività sensibili su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’espletamento delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali;
- “proceduralizzazione” delle attività sensibili, al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità di svolgimento delle attività;
 - garantire la tracciabilità di tutte le transazioni e attività attraverso adeguati supporti documentali che permettano l’individuazione dei soggetti coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);
 - garantire, ove necessario, l’“oggettivazione” dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, ecc.);
- esistenza di attività di controllo;
- esistenza di misure di sicurezza che assicurino un’adeguata protezione fisico/logica dei dati e dei beni aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- segnalare le procedure che i collaboratori della Banca sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza (di seguito, per brevità, anche “ODV”), e ai responsabili delle funzioni aziendali che collaborano con lo stesso, gli strumenti operativi per svolgere le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Il responsabile di ciascuna unità organizzativa avrà cura di prestare la massima attenzione alla diffusione del presente documento e del Codice Etico a tutti i componenti dell'unità organizzativa da lui coordinata. La medesima attenzione dovrà essere prestata tutte le volte che varierà la composizione del personale per effetto di movimenti interni o di nuove assunzioni.

Eventuali inosservanze del presente documento comporteranno sanzioni disciplinari in conformità con quanto previsto dalla legge, dalle norme contrattuali vigenti e dal Codice Disciplinare adottato dalla Banca.

Si riportano nel seguito i principi di comportamento specifici per ciascun reato presupposto previsto dal Decreto.

2. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte dalla Banca che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con autorità pubbliche e/o autorità di vigilanza del settore bancario (comunicazioni e/o informazioni ad esse dirette e/o verifiche e/o ispezioni)
- Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza)
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti, provvedimenti e certificati strumentali all'esercizio delle attività aziendali
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Redazione e produzione di documenti alla pubblica amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni ecc.
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro
- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela privata e pubblica
- Gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari
- Gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento
- Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
- Partecipazione a gare per il servizio di tesoreria enti
- Gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo)
- Approvvigionamenti ed acquisti
- Approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali
- Gestione del contenzioso civile e/o amministrativo e/o penale, degli accordi transattivi e/o del recupero crediti
- Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazione, beneficenza e iniziative no profit
- Utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione

- Gestione e controllo dei sistemi informativi aziendali e della rete informatica al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa it nonché la sicurezza informatica
- Utilizzo di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici
- Rapporti con enti previdenziali e assistenziali in generale (con riferimento a tutti i dipendenti)
- Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata
- Gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato
- Gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “fringe benefits” a favore di dipendenti
- Formazione finanziata
- Gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di attività in regime di concessione (es. Riscossione tributi)
- Gestione degli adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali in relazione ad assunzioni agevolate/categorie protette
- Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese
- Gestione del contenzioso civile e/o amministrativo e/o penale, degli accordi transattivi e/o del recupero crediti
- Gestione crediti deteriorati e/o gestione dei crediti di scopo legale e/o crediti speciali e/o agevolati
- Erogazione del credito, specificatamente per quanto riguarda l'esercizio dei poteri delegati
- Richiesta e la gestione di finanziamenti
- Operazioni di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- effettuare prestazioni in favore di soggetti della Pubblica Amministrazione che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Banca. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'ODV di effettuare le verifiche al riguardo;
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o di altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della Banca al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti esterni e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Banca nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti.

Procedure specifiche per attività sensibili

Il sistema di organizzazione della Banca rispetta, in particolare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. Gli strumenti organizzativi della Banca (organigrammi, regolamenti interni, manuali procedurali, ecc.) sono improntati a principi generali di chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri nei rapporti con la P.A.

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, è previsto l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari di:

- attuare una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro tra i Destinatari che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;
- è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'ODV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- la documentazione inerente i contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche deve essere adeguatamente conservata e archiviata;
- il processo di liquidazione deve essere condotto nel rispetto degli ambiti di responsabilità assegnati e deve essere costantemente tracciato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, devono osservare un comportamento corretto e trasparente, conforme a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, dal Codice Etico adottato dalla Banca e dalle procedure e norme aziendali a cui si rinvia.

3. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Con riferimento all'art. 24 bis residuano, a carico della Banca, le seguenti attività a rischio:

- Utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione
- Gestione e controllo dei sistemi informativi aziendali e della rete informatica al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa it nonché la sicurezza informatica
- Gestione delle attività lavorative, degli accessi, dei transiti e delle permanenze nei locali della banca da parte dei destinatari del modello e di tutti i soggetti esterni
- Utilizzo di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Banca o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici della Banca, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati

per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Banca;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Banca le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Banca, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, è previsto l'espresso obbligo di rispettare le procedure aziendali

- selezionando le controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Technology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- richiedendo l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la Banca si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi - dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Banca e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa. Altresì vietati l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di CiviBank di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Banca;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola impegni all'osservanza delle norme del Codice Etico e del presente Modello.

4. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART 24 TER D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Considerata la carenza di tipicità della fattispecie, il reato di “associazione per delinquere” è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività di CiviBank caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Banca, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell’interesse o a vantaggio della Banca.

Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, già considerati nelle precedenti Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma “associativa”. Potrebbe quindi configurarsi l’ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione (Parte Speciale 1 e 8);
- Indebita percezione di contributi federali (Parte Speciale 1);
- False comunicazioni sociali (Parte Speciale 7);
- Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato (Parte Speciale 11);
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita (Parte Speciale 13).

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possano commettere i seguenti ulteriori reati:

- associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria (Parte Speciale 20).

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio - anche ai fini del reato di associazione a delinquere – le seguenti attività:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela privata e pubblica
- Gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari
- Gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento
- Gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo)
- Erogazione del credito, specificatamente per quanto riguarda l’esercizio dei poteri delegati
- Istituzione e ordinamento di sedi secondarie, succursali e rappresentazione, nonché loro trasferimento o soppressione
- Acquisto, alienazione, permuta, restauro di immobili e diritti immobiliari, nonché costruzione di unità immobiliari (attività che lo statuto della bdc riserva alla competenza del consiglio di amministrazione)

- Locazione immobili in costruendo / ristrutturando: attività di locazione finanziaria avente come oggetto immobili da edificare o ristrutturare anche attraverso cantieri temporanei o mobili
- Locazione di beni mobili e immobili: attività di locazione finanziaria avente come oggetto impianti, macchinari, beni mobili ed immobili quali ad esempio edifici, attrezzature per il settore industriale, commerciale, artigianale e dei servizi, mezzi di trasporto nautici ed autoveicoli
- Gestione di beni mobili e immobili aziendali, nonché manutenzione dei locali e movimentazione di mobili, arredi ed attrezzature
- Identificazione e/o classificazione e/o selezione dei "soggetti terzi" privati e successiva gestione dei rapporti contrattuali (come ad es. Selezione del fornitore da parte del singolo responsabile di uo sulla base del budget assegnato)
- Gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari
- Gestione delle informazioni privilegiate e/o destinatari di tali informazioni
- Selezione del personale, assunzione e sistema incentivante
- Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata
- Processo di gestione delle risorse umane
- Gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato
- Gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti
- Approvvigionamenti ed acquisti
- Approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali
- Partecipazione a gare per il servizio di tesoreria enti
- Gestione della tesoreria
- Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazione, beneficenza e iniziative no profit
- Richiesta e gestione di finanziamenti
- Operatività di sportello
- Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)

Divieti

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Banca o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione in cui CiviBank sia impegnata;
- comunicare a terzi informazioni riservate di carattere economico-finanziario;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono previsti a carico dei soggetti aziendali apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati) ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:

- non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Consulenza Legale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
- segnalare all'ODV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Banca si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte, attenendosi a quanto disposto dal Regolamento delle Spese generali e degli investimenti della Banca;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio);
- selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;

- non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Banca;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti/operazioni verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;
- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per l'ente, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Banca in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, i soggetti apicali e i sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca, dovranno:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;

- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Banca assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

La Banca si impegna inoltre a:

- fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;
- garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Banca;
- valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

5. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte dalla Banca che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- Custodia e movimentazione del contante
- Operatività di sportello
- Gestione di incassi e pagamenti

Si precisa che i maggiori rischi si possono rinvenire in relazione alla messa in circolazione di valori falsificati e/o contraffatti posto che potrebbe sussistere la responsabilità amministrativa della Banca nel caso in cui, anche in assenza di concerto con gli autori della falsificazione, un operatore bancario, dubitando della autenticità di taluni valori al momento della ricezione, pur senza avere conoscenza certa della loro falsità, li mettesse in circolazione nell'intento di evitare alla Banca pregiudizi od anche solo gli inconvenienti derivanti dalla rilevazione e dalla denuncia della falsità dei valori alle Autorità competenti.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 bis del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

Espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- falsificare monete, valori di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; è altresì vietato, spendere, acquistare ed introdurre o mettere in circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di bollo contraffatti o alterati;
- mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;

- contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- violare le procedure aziendali in vigore.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Attività a Rischio i soggetti apicali e sottoposti sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno della Banca, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne;
- nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità e, eventualmente, all'ODV, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile all'eventuale violazione delle procedure della Banca. Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per CiviBank durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Banca;
- le Strutture, a qualsiasi titolo coinvolte nella gestione dei valori, sono tenute ad osservare le modalità espone nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico e del Codice interno di comportamento di CiviBank.

I Destinatari della presente Parte Speciale:

- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
- sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);
- sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
- sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte

della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;

- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- i Destinatari della presente Parte Speciale devono astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare il delitto di falsità in monete (e valori).

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, i Destinatari della presente Parte Speciale i soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca, dovranno porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS-1 D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

L'attività svolta da Civibank che risulta maggiormente interessate dai reati in analisi riguarda:

- Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti
- Pubblicità e marketing

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 bis-1 del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 bis-1 del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

Espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere attività idonee a turbare e/o frodare l'industria, il commercio e la concorrenza;
- vendere o mettere in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il consumatore;
- usurpare titoli di proprietà industriale.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono previsti a carico dei soggetti aziendali apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- diffondere, attraverso policy e regolamenti interni, una cultura dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business concernenti la creazione e diffusione di nuovi prodotti;
- prevedere processi e regole per la creazione di nuovi prodotti che definiscano ruoli e responsabilità e che prevedano, tra l'altro, ricerche e analisi sull'utilizzo di denominazioni e

segni distintivi da parte di aziende concorrenti, anche attraverso la consultazione di apposite banche dati elettroniche;

- prevedere processi e regole per l'attività di pubblicità e comunicazione commerciale che pongano adeguati limiti all'utilizzo di descrizioni, immagini, forme grafiche, slogan commerciali e quant'altro che possa generare confusione con prodotti di concorrenti;
- prevedere il coordinamento tra i responsabili delle attività di creazione di nuovi prodotti e i responsabili delle attività di pubblicità e marketing;
- prevedere la formazione specifica rivolta a coloro che operano nelle aree commerciali e di marketing.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola impegni all'osservanza delle norme del Codice Etico e del presente Modello.

7. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte da CiviBank che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- Gestione dei rapporti con autorità pubbliche e/o autorità di vigilanza del settore bancario (comunicazioni e/o informazioni ad esse dirette e/o verifiche e/o ispezioni)
- Gestione dei rapporti con la società di revisione
- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela privata e pubblica
- Gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari
- Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazione, beneficenza e iniziative no profit
- Gestione delle informazioni privilegiate e/o destinatari di tali informazioni
- Gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento
- Gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo)
- Erogazione del credito, specificatamente per quanto riguarda l'esercizio dei poteri delegati
- Locazione immobili in costruendo / ristrutturando: attività di locazione finanziaria avente come oggetto immobili da edificare o ristrutturare anche attraverso cantieri temporanei o mobili
- Identificazione e/o classificazione e/o selezione dei "soggetti terzi" privati e successiva gestione dei rapporti contrattuali (come ad es. Selezione del fornitore da parte del singolo responsabile di uo sulla base del budget assegnato)
- Gestione di accordi commerciali e di partnership d'affari
- Comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.
- Definizione dei principi e dei criteri di valutazione delle poste relative alla formazione del bilancio
- Definizione del bilancio, di relazioni o di altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
- Approvazione della bozza di bilancio e dei documenti accompagnatori
- Disposizione di ispezioni, accertamenti e verifiche sulle unità organizzative
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali e/o i soci nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge
- Predisposizione di reportistica all'organo amministrativo e gestione dei flussi informativi
- Gestione del sistema di segnalazione interna delle violazioni (whistleblowing)
- Gestione dei reclami provenienti dalla clientela

- Gestione dei rapporti con i media come ad esempio predisposizione di notizie relative all'andamento di strumenti finanziari e/o rapporti con l'esterno (agenzie giornalistiche, radio, televisione, internet, stampa e pubblico in genere)
- Predisposizione di atti e documenti da presentare all'assemblea
- Gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato
- Gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di "fringe benefits" a favore di dipendenti
- Redazione, tenuta e conservazione del libro soci e gestione delle azioni
- Gestione delle attività strumentali alla convocazione e deliberazione in assemblea
- Informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating
- Assistenza e consulenza legale alle unità organizzative della banca che lo richiedono
- Aggiornamento e diffusione delle normative interne e dei documenti
- Gestione del contenzioso civile e/o amministrativo e/o penale, degli accordi transattivi e/o del recupero crediti
- Locazione di beni mobili e immobili: attività di locazione finanziaria avente come oggetto impianti, macchinari, beni mobili ed immobili quali ad esempio edifici, attrezzature per il settore industriale, commerciale, artigianale e dei servizi, mezzi di trasporto nautici ed autoveicoli
- Acquisto, alienazione, permuta, restauro di immobili e diritti immobiliari, nonché costruzione di unità immobiliari (attività che lo statuto della bdc riserva alla competenza del consiglio di amministrazione)
- Attività post ritiro: insieme di attività di gestione dell'asset di proprietà di civibank nel caso in cui esso non venga riscattato dal locatario
- Istituzione e ordinamento di sedi secondarie, succursali e rappresentazione, nonché loro trasferimento o soppressione
- Acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati e mtf, utilizzando informazioni privilegiate (insider trading, art. 184 tuf)
- Acquisto azioni proprie
- Operazioni su strumenti finanziari
- Trasferimento di fondi
- Trasferimento e deposito di valori mobiliari
- Gestione di incassi e pagamenti
- Richiesta e la gestione di finanziamenti
- Gestione della tesoreria
- Custodia e movimentazione del contante
- Predisposizione di prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento

- Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali (p.e. accreditati e incasso di documenti)
- Operazioni di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico
- Gestione crediti deteriorati e/o gestione dei crediti di scopo legale e/o crediti speciali e/o agevolati
- Instaurazione e gestione di rapporti continuativi
- Operatività di sportello
- Operazioni strumentali
- Approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali
- Contabilità generale
- Archiviazione della documentazione obbligatoria
- Gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili ex 262/05, nel piano dei conti di Contabilità Generale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;

- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di CiviBank e relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o dei soci;
- produrre e diffondere studi e ricerche in violazione delle norme, interne ed esterne, specificamente dettate per tale attività e, in particolare, senza comunicare nei modi richiesti dalla normativa gli interessi rilevanti e/o i conflitti eventualmente sussistenti;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e nella documentazione trasmessa alle stesse, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Banca;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Banca fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in eventuale fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura ad amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori di altre società;
- effettuare con società terze accordi lesivi della concorrenza;
- offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società.

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio

È previsto l'esplicito obbligo, a carico dei soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali di CiviBank che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale aziendale ed organizzativa della Banca ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; - conoscere e rispettare le norme interne inerenti all'uso e il funzionamento del sistema informativo di CiviBank.

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, i principi procedurali dovranno essere implementati in specifiche procedure aziendali che i soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati) sono tenuti a rispettare.

Nelle attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.) dovranno essere osservate le seguenti procedure:

- il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari (di seguito anche il "Dirigente Preposto") o il responsabile della funzione Amministrazione (o funzione simile per competenze), se istituiti, o, in mancanza dei primi, il Direttore Generale o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Banca:
 - cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:
 - le procedure amministrativo - contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
 - il risk assessment;
 - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
 - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;

- rilascia, in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Banca indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca ed ai fini della formazione del bilancio e della relazione semestrale, una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Banca diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Banca stessa;
- verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio e, ove redatta, della relazione semestrale:
 - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca;
 - che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Banca unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui si è esposti.
- Il Consiglio di Amministrazione di CiviBank è chiamato a vigilare che il Dirigente Preposto, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Banca.
- Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Dirigente preposto di CiviBank:
 - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
 - riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
 - predispone una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle

Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

- dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto in relazione alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
- il responsabile incaricato di cui al precedente punto elenco provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'ODV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservate i seguenti principi procedurali:

- ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Banca;
- la documentazione relativa alle operazioni di cui al precedente punto elenco dovrà essere tenuta a disposizione dell'ODV.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

- tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Banca è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Banca;
- è fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Banca di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Banca.

Procedure specifiche per aree sensibili

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, i soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca, dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Banca;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di CiviBank nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Banca e relativi diritti;
- assicurare il regolare funzionamento della Banca e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Banca stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da CiviBank;
- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti e consulenti di CiviBank sono tenuti a:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
- gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza.

Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate; e verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CiviBank.

Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Banca.

Su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative.

Tutte le transazioni economiche a favore di società terze devono essere documentate e verificabili tramite adeguati supporti informativi.

Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

Chi ha rapporti commerciali con società terze non può avere accesso a disponibilità finanziarie.

Rapporti con parti terze

Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società terze.

8. CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25 TER D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto “sensibili” per CiviBank tutti i processi già considerati con riferimento all’art. 25 del Decreto, con particolare riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “fringe benefits” a favore di dipendenti;
- la sponsorizzazione di eventi.

Divieti generali

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di corruzione tra privati; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico di CiviBank.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, è previsto l’espreso obbligo, a carico dei Destinatari di:

- attuare una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti vietati nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

Coloro tra i Destinatari che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità.

È necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'ODV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

La documentazione inerente ai contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche deve essere adeguatamente conservata e archiviata.

Il processo di liquidazione deve essere condotto nel rispetto degli ambiti di responsabilità assegnati e deve essere costantemente tracciato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Banca e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER-1 D. LGS. 231/2001)

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Banca che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Banca possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D. LGS. 231/2001)

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Banca che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Banca possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

CiviBank è emittente di strumenti finanziari quotati sul sistema di negoziazione multilaterale Hi-MTF (MTF - Multi Lateral Trading facilities), ed è quindi esposta ai seguenti comportamenti a rischio:

- Gestione delle informazioni privilegiate e/o destinatari di tali informazioni
- Gestione dei rapporti con i media come ad esempio predisposizione di notizie relative all'andamento di strumenti finanziari e/o rapporti con l'esterno (agenzie giornalistiche, radio, televisione, internet, stampa e pubblico in genere)
- Informativa al mercato e rapporti con analisti e società di rating
- Acquisto, vendita e qualsiasi altra operazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati e MTF, utilizzando informazioni privilegiate (insider trading, art. 184 TUF)
- Acquisto azioni proprie
- Operazioni su strumenti finanziari
- Operazioni strumentali
- Trasferimento di fondi
- Trasferimento e deposito di valori mobiliari
- Gestione della tesoreria
- Operazioni di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico
- Pubblicità e marketing

Divieti

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 sexies del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 sexies del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno della Banca o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Banca e relative, direttamente o indirettamente, alla Banca di:

- utilizzare Informazioni Privilegiate assunte per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Banca;

- rivelare a terzi le Informazioni Privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- raccomandare o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di Informazioni Privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;
- diffondere non adeguatamente un'informazione Privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali;
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi - cd. Creation of a floor in the price pattern (Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;
- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato come, ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato);
- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi - cd. Concealing ownership (Celare la proprietà);
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed

efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse cd. Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means (Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);

- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati - cd. Pump and dump (Gonfiare e scaricare);
- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo - cd. Trash and cash (Screditare e incassare);
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette - cd. Opening a position and closing it immediately after its public disclosure (Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

Procedure specifiche per attività sensibili

È previsto l'espresso obbligo, a carico dei soggetti apicali e sottoposti, in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nel Codice etico e nel Regolamento per la prevenzione e la gestione degli Abusi di Mercato.

I soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati) sono in particolare tenuti a provvedere, prima di compiere un'operazione relativa a strumenti finanziari quotati della Banca o comunque idonea ad avere effetti favorevoli per la Banca, in caso di dubbio sulla liceità dell'operazione stessa, a trasmettere la segnalazione all'ODV per ricevere indicazioni in merito.

Relativamente alle operazioni di acquisto di azioni proprie e alle attività di stabilizzazione le stesse dovranno essere effettuate nel rispetto delle normative di legge ed in conformità delle prassi di mercato ammesse dalla CONSOB.

Al fine di consentire all'ODV di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato dai responsabili delle funzioni relative a:

- l'emissione di comunicati stampa attinenti a strumenti finanziari e/o derivati su merci, ovvero operazioni che possano avere influenza su strumenti finanziari e/o derivati su merci;
- eventuali delibere del CdA riguardanti operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati, ovvero su derivati su merci di altre società.

La Banca, al fine di prevenire la commissione di abusi di mercato, predispone programmi di formazione-informazione periodica dei destinatari del Modello sui reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali che possono risultare rilevanti ai fini della prevenzione degli illeciti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 possono essere aggiornate dai competenti organi aziendali, anche su proposta o segnalazione dell'ODV.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure.

In questi casi, è inviata immediata informazione all' ODV ed è sempre richiesta successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i consulenti, i partner, i fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al decreto nonché del Modello.

12. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

In considerazione dell'importanza della tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, CiviBank ha implementato specifici protocolli procedurali sottoposti a regolari verifiche periodiche affidate a società specializzate.

Con riferimento ai reati ex art. 25 septies del Decreto le attività ritenute a rischio sono principalmente:

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro
- Processo di gestione delle risorse umane
- Gestione di beni mobili e immobili aziendali, nonché manutenzione dei locali e movimentazione di mobili, arredi ed attrezzature
- Gestione delle attività lavorative, degli accessi, dei transiti e delle permanenze nei locali della banca da parte dei destinatari del modello e di tutti i soggetti esterni
- Attività connesse all'ordinaria attività aziendale, quali lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo di carta, toner, apparecchiature elettroniche dismesse, materiali d'uso corrente per la pulizia dei locali
- Gestione delle attività connesse al leasing

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art.25 septies del D. Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;

- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di CiviBank e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro della Banca.

Procedure specifiche per attività sensibili

È previsto l'espresso obbligo a carico dei soggetti apicali, anche coadiuvati dalle strutture interne competenti, di:

- predisporre un organigramma societario con il quale sono stati definiti i ruoli secondo una struttura gerarchica disciplinata da un sistema di procure e deleghe;
- mantenere aggiornato il documento di Valutazione dei Rischi e a seguirne le indicazioni per la mitigazione dei rischi;
- verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e la loro efficacia;
- verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature;
- verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
- verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- in caso di acquisto di nuove attrezzature di lavoro, macchine e mezzi di trasporto, verificare il marchio CE, il libretto di uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità;
- nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti. Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

Il personale aziendale coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste;

- il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla Direzione sia attuato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli, tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti:

- nel Codice Etico;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- in tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Ai Partner, Fornitori, e soggetti terzi in generale, deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di BANCA DI CIVIDALE S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con soggetti terzi in generale, deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro.

Relativamente alla crisi globale pandemica causata dal COVID-19 che ha creato direttamente e indirettamente potenziali profili di responsabilità penale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti nell'ambito d'impresa, è possibile che sussista una responsabilità amministrativa degli enti.

A tal proposito, devono essere rispettate in caso di eventi emergenziali le disposizioni normative pro tempore vigenti nonché adottate tutte le misure idonee alla prevenzione ed alla gestione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento alle eventuali indicazioni, se disposte, in materia di:

- modalità di ingresso;
- pulizia e sanificazione;
- precauzioni igieniche personali;
- utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale (cd. DPI);
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart working etc.);
- gestione di entrata ed uscita dei dipendenti;
- sorveglianza sanitaria;

e, in via più generale, a tutte le disposizioni emanate e coerenti con il rischio individuato.

13. REATI DI TERRORISMO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA` DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25 QUATER E 25 OCTIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Con riferimento ai rapporti con la clientela, si evidenziano le seguenti aree di rischio:

- Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la clientela privata e pubblica
- Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)
- Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazione, beneficenza e iniziative no profit
- Gestione del processo di vendita, con particolare riferimento ai poteri autorizzativi, alla definizione dei prezzi, delle condizioni, della scontistica e dei tempi di pagamento
- Erogazione del credito, specificatamente per quanto riguarda l'esercizio dei poteri delegati
- Acquisto, alienazione, permuta, restauro di immobili e diritti immobiliari, nonché costruzione di unità immobiliari (attività che lo statuto della bdc riserva alla competenza del consiglio di amministrazione)
- Identificazione e/o classificazione e/o selezione dei "soggetti terzi" privati e successiva gestione dei rapporti contrattuali (come ad es. Selezione del fornitore da parte del singolo responsabile di uo sulla base del budget assegnato)
- Definizione del bilancio, di relazioni o di altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
- Approvazione della bozza di bilancio e dei documenti accompagnatori
- Disposizione di ispezioni, accertamenti e verifiche sulle unità organizzative
- Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio (d. Lgs. 231/2007)
- Approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali
- Acquisto azioni proprie
- Operazioni su strumenti finanziari
- Trasferimento di fondi
- Trasferimento e deposito di valori mobiliari
- Gestione di incassi e pagamenti
- Pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, denaro e valuta virtuale e pagamenti tramite telefoni cellulari
- Gestione della tesoreria

- Custodia e movimentazione del contante
- Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali (p.e. accreditati e incasso di documenti)
- Gestione delle transazioni finanziarie in riferimento ad attività transnazionali (p.e. accreditati e incasso di documenti)
- Approvvigionamenti ed acquisti
- Instaurazione e gestione di rapporti continuativi
- Operatività di sportello
- Operazioni strumentali
- Gestione di carte prepagate, di debito o di credito
- Predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della sua predisposizione
- Flussi finanziari

Divieti

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere o cooperare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato di cui all'art. 25 quater e all'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previsti dalla presente Parte Speciale;
- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti del cliente, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Procedure specifiche per attività sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, i soggetti apicali e sottoposti sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- politiche e regolamenti aziendali adottati in conformità alle regole ed ai principi espressi dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e altra normativa interna emanati in materia.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte dell'Ente.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, i soggetti apicali e sottoposti, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca, dovranno, all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni oltre la soglia di legge, anche se frazionate:

- procedere all'identificazione della clientela, tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
- verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora il cliente sia una società o un ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- procedere alla profilatura della clientela in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura della clientela quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- inoltrare al Responsabile Segnalazione Operazioni Sospette una segnalazione conformemente alla normativa interna quando fanno o sospettano che siano in corso o che

siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o in presenza di indici di anomalia (decalogo della Banca d'Italia) recepiti dalla normativa interna;

- inoltrare le predette segnalazioni nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare nel rispetto della normativa interna le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;
- rispettare rigorosamente le disposizioni normative e le procedure interne in tema di conservazione dei dati e delle informazioni e di conservazione della documentazione.

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi ad attività che sono regolate da norme in materia di antiriciclaggio, sono perciò tenuti alla seguente condotta:

- osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/07;
- conoscenza ed osservanza delle normative interne emanate in proposito e pubblicate sulla intranet aziendale;
- assolvimento degli obblighi relativi alla fruizione dei corsi di formazione obbligatori per i dipendenti della banca.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

All'interno della struttura della Banca ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 è istituita la funzione Antiriciclaggio ed è stato individuato il relativo Responsabile, che ricopre anche il ruolo di delegato alla Segnalazioni delle Operazioni Sospette.

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES-1 D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Con riferimento ai rapporti con la clientela, si evidenziano le seguenti aree di rischio:

- l'attività di incasso e pagamento;
- pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica;
- la gestione di carte prepagate, di debito o di credito;
- la gestione di pagamenti che impiegano il denaro e valuta virtuale;
- la gestione di pagamenti tramite telefoni cellulari;
- la gestione dei flussi finanziari;
- utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet.

Divieti

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere o cooperare alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, integrino le fattispecie di reato di cui all'art. 25 octies-1 del Decreto;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- realizzare ogni forma di frode e di falsificazioni dei mezzi di pagamento anche diversi dai contanti che possano costituire una minaccia alla sicurezza ovvero favorire forme di finanziamento per la criminalità organizzata e rendere possibili altre forme criminali, quali il terrorismo, il traffico di droga e la tratta di esseri umani;
- utilizzare, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, indebitamente e non essendone titolare carte di credito o qualsiasi altro strumento di pagamento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni e/o prestazione di servizi;
- utilizzare in modo fraudolento, consapevole e senza diritto uno strumento di pagamento anche diverso dai contanti rubato o altrimenti illecitamente ottenuto ovvero oggetto di illecita appropriazione;
- falsificare o alterare gli strumenti di pagamento anche diverso dai contanti, ovvero possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;

- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere condotte riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- aprire conti correnti in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché creare e/o utilizzare strumenti di pagamento con tali caratteristiche, al fine di ottenere, dall'utilizzo e gestione degli stessi, un indebito vantaggio;
- immettere nella rete internet, dati ricognitivi e/o operativi di una carta di credito intestata ad un terzo (o di altro strumento di pagamento diverso dal contante), acquisiti fraudolentemente, al fine di effettuare transazioni economiche a vantaggio e/o nell'interesse della Società (ad es., al fine di consentire un risparmio di spesa per la Società);
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio procurando un altrui danno qualora il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Procedure specifiche per attività sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, i soggetti apicali e sottoposti sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- politiche e regolamenti aziendali adottati in conformità alle regole ed ai principi espressi dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e altra normativa interna emanati in materia.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte dell'Ente.

Inoltre, sono vietate tutte le condotte delittuose contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Inoltre, a tali soggetti è richiesto di:

- garantire, nell'utilizzare gli strumenti di pagamento, anche diversi dai contanti, la libertà del mercato unico digitale, evitando ogni forma di ostacolo o minaccia alla fiducia dei consumatori e forme di perdita economica diretta;
- utilizzare per conto della Società solo strumenti di pagamento di cui la Società stessa è titolare;
- definire le modalità di pagamento previste per l'acquisto di beni o prestazione di servizi nonché adottare idonei strumenti di controllo tali da assicurare che tali strumenti di pagamento non siano contraffatti e/o alterati;

- assicurarsi che i pagamenti “digitali” vengano processati tramite l’adozione di procedure di sicurezza e su infrastrutture di comunicazione affidabili;
- effettuare prelievi di denaro nel rispetto della normativa di settore in materia di utilizzo del contante nonché del sistema documentale/autorizzativo vigente in azienda;
- utilizzare strumenti di pagamento dotati di adeguati sistemi di sicurezza e provenienti da provider e/o istituti emittenti affidabili;
- in caso di immissione nel circuito economico di strumenti di pagamento diversi dal contante evidentemente falsificati e/o alterati, o anche semplicemente sospetti di falsità, darne comunicazione alle autorità competenti.

I Responsabili delle Strutture interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

In considerazione del fatto che la Banca si avvale di un fornitore esterno per la totale gestione del sistema informativo in uso, compresa la sicurezza informatica, a carico di CiviBank rimane un'area residuale relativamente alla quale vengono individuate le seguenti attività a rischio:

- Gestione e utilizzo di beni protetti dalle disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 ("protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio")

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 novies del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 novies del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

E' fatto divieto, in particolare, di:

- connettere ai sistemi informatici di CiviBank, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da CiviBank;

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Banca le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Banca al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili; Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a CiviBank, i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per attività sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Banca nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire, ai Destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Banca da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, ai soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), in via diretta, e ai Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca, è vietato:

- l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Banca di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- il download di software coperti da copyright.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, CiviBank si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché eventuali stagisti e altri soggetti come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
 - utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- prevedere attività di formazione periodica in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
- far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Banca e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Banca di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di CiviBank;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Banca da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;
- nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, devono osservare un comportamento corretto e trasparente, conforme a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, dal Codice Etico adottato dalla Banca e dalle procedure e norme aziendali a cui si rinvia.

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte dalla Banca che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi riguardano la gestione del contenzioso civile e/o amministrativo e/o penale, degli accordi transattivi e/o del recupero crediti.

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 decies del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 decies del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto, in particolare, di:

- ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
- tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per attività sensibili

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, i soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio

commissione dei reati citati) sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Ai soggetti apicali e sottoposti è in primo luogo fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, i soggetti apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca, dovranno:

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

17. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Nell'ambito delle attività della Banca, la materia dei reati ambientali interessa la Banca limitatamente alle seguenti aree:

- Istituzione e ordinamento di sedi secondarie, succursali e rappresentazione, nonché loro trasferimento o soppressione
- Acquisto, alienazione, permuta, restauro di immobili e diritti immobiliari, nonché costruzione di unità immobiliari (attività che lo statuto della bdc riserva alla competenza del consiglio di amministrazione)
- Locazione immobili in costruendo / ristrutturando: attività di locazione finanziaria avente come oggetto immobili da edificare o ristrutturare anche attraverso cantieri temporanei o mobili
- Locazione di beni mobili e immobili: attività di locazione finanziaria avente come oggetto impianti, macchinari, beni mobili ed immobili quali ad esempio edifici, attrezzature per il settore industriale, commerciale, artigianale e dei servizi, mezzi di trasporto nautici ed autoveicoli
- Gestione di beni mobili e immobili aziendali, nonché manutenzione dei locali e movimentazione di mobili, arredi ed attrezzature
- Attività connesse all'ordinaria attività aziendale, quali lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo di carta, toner, apparecchiature elettroniche dismesse, materiali d'uso corrente per la pulizia dei locali
- Attività post ritiro: insieme di attività di gestione dell'asset di proprietà di civibank nel caso in cui esso non venga riscattato dal locatario

Divieti

Divieti generali

È fatto divieto a carico dei Destinatari di porre in essere/collaborare/agevolare/dare causa a qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente, anche al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Divieti specifici

È fatto specifico divieto di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati in relazione a certificazioni ambientali;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti pubblici in errore in specifiche procedure riguardanti la tematica ambientale (certificazioni, autorizzazioni, provvedimenti);

- depositare i rifiuti derivanti dal materiale utilizzato nel corso della propria attività (toner, plastica, carta) al di fuori dei contenitori presenti in ciascun ufficio;
- consegnare i rifiuti speciali (es. toner) a fornitori incaricati dello smaltimento / rigenerazione che non dispongano delle idonee credenziali;
- utilizzare nella costruzione / restauro degli immobili (sede centrale e filiali) materiali inquinanti;
- impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;
- omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali accadimenti, causati dalla Banca, che possano causare danno all'ambiente.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione ed ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, i Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia e la normativa interna.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative sul raggruppamento dei rifiuti secondo la loro classificazione (plastica, carta, ecc.);
- finalizzare, ove possibile, la gestione di acquisti e lo smaltimento dei rifiuti al recupero/riutilizzo di materie prime, nel rispetto di standard di economicità (es. raccolta differenziata);
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri dettati dal Codice Etico;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura dei toner, gestione del materiale sanitario delle cassette di primo soccorso, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- osservare le normative antinquinamento e utilizzare materiali rispettosi dell'ambiente nella realizzazione di lavori di costruzione e ristrutturazione (es. sia per la sede centrale che per le Filiali);
- nell'ambito delle procedure acquisitive di prodotti, macchine e attrezzature, che a fine ciclo vita potrebbero essere classificati potenzialmente pericolosi per l'ambiente, il potenziale

fornitore dovrà produrre la “scheda di sicurezza del prodotto” ed il codice CER da utilizzare per il corretto smaltimento dello stesso;

- orientare la gestione degli acquisti, ove la natura della fornitura lo renda possibile, al recupero/riutilizzo di materie prime, nel rispetto di standard di economicità.

Parimenti, gli esponenti aziendali e tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività per la Banca sono tenuti a:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalla Direzione, dagli Uffici e dalle Autorità competenti;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze qualsiasi situazione di emergenza ambientale (es. emissioni, gravi malfunzionamenti degli impianti, ritrovamento rifiuti non correttamente smaltiti, ecc.).

I destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo.

18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte da CiviBank che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- identificazione, classificazione e selezione dei “Soggetti Terzi” privati con i quali vengono stipulati contratti di fornitura, collaborazione o consulenza;
- negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante gare ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- selezione del personale, assunzione e sistema incentivante;
- gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato.

Divieti

Espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- comportamenti tali da integrare violazioni delle disposizioni sull’immigrazione e, in particolare, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono previsti a carico dei soggetti aziendali apicali e sottoposti (in riferimento a quest’ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- qualora il processo di selezione e assunzione del personale riguardi lavoratori stranieri, il processo dovrà garantire il rispetto delle leggi sull’immigrazione e la verifica del possesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dei permessi di soggiorno, ove prescritti;
- le unità organizzative della Banca, a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula di nuovi contratti ove essa risulti nella qualità di committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, sono tenute ad accertare ed a far constare che le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure

organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;

- in relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. "servizi in outsourcing", le strutture della Banca preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le parti terze deve essere contenuta apposita clausola che impegni costoro all'osservanza delle norme del Codice Etico e del presente Modello.

19. RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte da CiviBank che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- assunzione di personale appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- selezione del personale, assunzione e sistema incentivante;
- processo di gestione delle risorse umane;
- gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “fringe benefits” a favore di dipendenti;
- gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato.

Divieti

Espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall’art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono previsti a carico dei soggetti aziendali apicali e sottoposti (in riferimento a quest’ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- evitare la promozione di propagande di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico ovvero istigare e incitare ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- evitare di porre in essere tutti quei comportamenti dai quali derivi un concreto pericolo di diffusione di atti fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia delle Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le parti terze deve essere contenuta apposita clausola che impegni costoro all'osservanza delle norme del Codice Etico e del presente Modello.

20. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES D. LGS. 231/2001)

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Banca che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Banca possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

21. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES D. LGS. 231/2001)

Attività a rischio

Le attività svolte da CiviBank che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- Definizione del bilancio, di relazioni o di altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
- Gestione dei fondi pubblici anche nello svolgimento di attività in regime di concessione (es. Riscossione tributi)
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Gestione degli adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali nei confronti dei dipendenti/collaboratori della banca
- Gestione degli adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali in relazione ad assunzioni agevolate/categorie protette
- Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese
- Acquisto, alienazione, permuta, restauro di immobili e diritti immobiliari, nonché costruzione di unità immobiliari (attività che lo statuto della bdc riserva alla competenza del consiglio di amministrazione)
- Attività post ritiro: insieme di attività di gestione dell'asset di proprietà di civibank nel caso in cui esso non venga riscattato dal locatario
- Approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali
- Predisposizione del bilancio di esercizio e trasmissione da parte delle singole aree aziendali dei relativi dati contabili ai fini della sua predisposizione
- Flussi finanziari
- Contabilità generale
- Definizione dei principi e dei criteri di valutazione delle poste relative alla formazione del bilancio
- Approvazione della bozza di bilancio e dei documenti accompagnatori
- Gestione amministrativa e contabile delle partecipazioni
- Archiviazione della documentazione obbligatoria
- Gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo)

Divieti

Divieti generali

Espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici

È fatto divieto ai Destinatari, in particolare, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le autorità fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- utilizzare strutture o società artificiali al solo fine di eludere la normativa fiscale;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
 - elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Procedure specifiche per attività sensibili

Ad integrazione e ai fini di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, sono previsti a carico dei soggetti aziendali apicali e sottoposti (in riferimento a quest'ultimi, solo per coloro che svolgono attività a rischio commissione dei reati citati), ciascuno per le attività di propria competenza, i seguenti obblighi:

- agire secondo i valori dell'onestà e dell'integrità nella gestione della variabile fiscale e garantire la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- rispettare i principi di condotta in materia fiscale al fine di garantire nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie nonché l'integrità patrimoniale e la reputazione della Banca;
- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca nelle dichiarazioni fiscali;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- garantire trasparenza alla propria operatività e alla determinazione dei propri redditi e patrimoni evitando l'utilizzo di strutture, anche di natura societaria, che possano occultare l'effettivo beneficiario dei flussi reddituali o il detentore finale dei beni;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- assicurare la correttezza, completezza e tempestività degli adempimenti fiscali e amministrativi nei confronti delle Risorse;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- censire tutte le informazioni significative dei fornitori di cui la Banca si avvale;
- procedere alla selezione del fornitore attraverso la proposizione e il confronto delle relative offerte a seconda del valore della prestazione contrattuale richiesta;
- effettuare la pre-qualifica/qualifica di eventuali nuovi fornitori aggiudicatari non censiti;
- rispettare la segregazione delle funzioni nell'ambito del processo di spesa;
- garantire la tracciabilità dell'iter che ha portato alla selezione di un determinato fornitore attraverso l'archiviazione e conservazione della relativa documentazione di supporto;
- valutare periodicamente la prestazione del fornitore;
- al momento del pagamento della fattura, verificare che la prestazione sia stata effettivamente e regolarmente adempiuta tramite relativo confronto con i richiedenti la spesa;
- predisporre tutta la documentazione, comprensiva di allegati, in conformità con gli adempimenti previsti dalle normative (es. registrare e custodire tutte le fatture passive, prevedere la creazione di un apposito modulo per le autorizzazioni di acquisto, ecc.).

Rapporti con parti terze

Nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e le parti terze deve essere contenuta apposita clausola che impegni costoro all'osservanza delle norme del Codice Etico e del presente Modello.

22. CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES D. LGS. 231/2001)

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Banca che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Banca possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES D. LGS. 231/2001)

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Banca che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Banca possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

24. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVIGESIMO D. LGS. 231/2001)

Con riferimento alla fattispecie in esame, non si ravvisano aree funzionali della Banca che svolgano attività che presentino profili di rischio ad essa connessi, apparendo doversi escludere l'ipotesi che la Banca possa essere asservita al perseguimento di finalità illecite quali quelle qui in considerazione.

25. REATI REALIZZABILI NELL'ATTIVITA' DI LEASING

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dell'attività di leasing.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CiviBank i seguenti reati presupposto:

- art. 25 septies D. Lgs. 231/2001
- art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001
- art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001

Attività a rischio

Le attività svolte dalla CiviBank che risultano maggiormente interessate dai reati in analisi sono le seguenti:

- Locazione di beni mobili e immobili: attività di locazione finanziaria avente come oggetto impianti, macchinari, beni mobili ed immobili quali ad esempio edifici, attrezzature per il settore industriale, commerciale, artigianale e dei servizi, mezzi di trasporto nautici ed autoveicoli;
- Locazione immobili in costruendo / ristrutturando: attività di locazione finanziaria avente come oggetto immobili da edificare o ristrutturare anche attraverso cantieri temporanei o mobili;
- Attività post ritiro: insieme di attività di gestione dell'asset di proprietà di CiviBank nel caso in cui esso non venga riscattato dal locatario;
- come datore di lavoro che assume lavoratori direttamente alle proprie dipendenze (gestione delle Risorse Umane);
- come committente di datori di lavoro che assumono lavoratori alle loro dipendenze e che li utilizzano per la prestazione di servizi, opere ed appalti (ivi compresi i subappalti) commissionati dalla Società (gestione dei servizi resi nel continuo da fornitori in "outsourcing");
- come committente nei rapporti con fornitori di merci, servizi, opere e appalti (ivi compresi i subappalti).

Divieti

E' espressamente vietato:

- adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge con riferimento in particolare al d.lgs. 81/08 e s.m.i. ed al d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies, 25 undecies e 25 duodecies del Decreto;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Procedure specifiche per attività sensibili

La Funzione Leasing è dotata di un sistema di procure e deleghe, elaborato tenendo in considerazione le indicazioni giurisprudenziali nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., che definisce le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di Sicurezza, prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, Ambiente.

È inoltre formalizzato e diffuso a tutto il personale un organigramma funzionale e nominativo della Sicurezza e Ambiente.

Qualora la Funzione Leasing proceda alla stipula di nuovi contratti per i quali essa risulti committente di forniture, servizi, opere, lavori e manutenzioni, le strutture della Funzione a qualsiasi titolo coinvolte nella stipula sono tenute ad inserire apposite clausole nelle quali le controparti contrattuali, anche non dirette come nel caso di subappalti, rendano atto di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero nonché di rispettare le disposizioni del presente Modello 231.

In relazione ai contratti di durata già in corso, in particolare per i cd. "servizi in outsourcing", le strutture della Funzione preposte alla loro gestione sono tenute ad integrarli, ove lacunosi in materia, acquisendo le dichiarazioni delle controparti, anche non dirette come nel caso di subappalti, di aver adottato misure organizzative adeguate al rispetto della normativa in materia di impiego di lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, più in generale, delle disposizioni previste dal Testo Unico concernente la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Con riferimento alla gestione dei servizi, lavori e forniture erogati da terzi presso i beni immobili di proprietà della Banca in relazione a finanziamenti in essere, con riferimento ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. la Funzione Leasing provvede:

- alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- all'attuazione delle attività di cooperazione e coordinamento (in condivisione con il / i Datore/i di Lavoro delle/delle società terze e/o delle società prestatrici di opera in subappalto) per gli aspetti di Salute e Sicurezza, nel caso siano individuati rischi da interferenza, tramite l'elaborazione di un documento, da allegare al contratto d'appalto, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI documento unico per la valutazione rischi da interferenze), al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, provvedendo anche alla stima dei relativi oneri non soggetti a ribasso delle misure preventive e protettive finalizzate alla Sicurezza e Salute dei lavoratori;
- all'analisi di affidabilità del servizio prestato, come rispondenza alle prescrizioni normative in materia di Sicurezza ed a quanto stabilito nel DUVRI, al fine di qualificare i fornitori ed indirizzare la scelta delle successive forniture;

- con riferimento alla gestione dei servizi, lavori e forniture implicanti la realizzazione di lavori per mezzo di cantieri temporanei o mobili ai sensi del titolo IV del d.lgs. 81/01 e s.m.i:
 - alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese / lavoratori autonomi operanti in cantiere;
 - alle attività di vigilanza sull'operato dei soggetti nominati ai sensi di legge quali il Responsabile Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE), con riferimento in particolare alla redazione, aggiornamento, riesame e comunicazione alle parti interessate (ditte appaltatrice ed esecutrici) del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo di prevenzione e protezione dai rischi, elaborati secondo le disposizioni normative vigenti, nonché alle attività di monitoraggio e verifica da parte di detti soggetti circa il rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Conformità legislativa

La Funzione Leasing, anche avvalendosi della collaborazione delle funzioni / uffici aziendali competenti e tenendo in considerazione tutte le attività previste per l'espletamento dell'attività proprie del leasing, assicura:

- l'identificazione e l'aggiornamento dei requisiti di legge e delle altre prescrizioni applicabili alla Funzione Leasing in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro e Ambiente;
- l'individuazione dell'area aziendale cui tali prescrizioni si applicano e la definizione delle azioni da intraprendere per il raggiungimento della conformità a tali requisiti, nonché l'assegnazione delle relative responsabilità e dei tempi di attuazione;
- la comunicazione delle informazioni rilevanti al personale e alle parti direttamente interessate anche esterne;
- il riesame di conformità delle attività svolte dall'organizzazione ai requisiti applicabili, periodico e su base evento (qualora ad esempio si presentino modifiche delle attività lavorative aventi potenziale impatto sulla Salute e Sicurezza, modifiche legislative o regolamentari, ovvero siano riscontrate non conformità, etc.).

Analisi tecnica preventiva

La Funzione Leasing, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti:

- assicura che i beni, oggetto di locazione, posseggano i requisiti applicabili previsti dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente;
- con riferimento alla locazione di immobili in costruendo / ristrutturando, assicura che:
 - i terreni da acquisire per i leasing in costruendo;
 - i beni immobili da acquisire per i leasing in ristrutturando;
 - la copertura sede di installazione di impianto fotovoltaico;
- posseggano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Sicurezza e Ambiente al fine di valutare l'esistenza di motivi ostativi all'acquisizione del bene (quali ad esempio la presenza di sostanze inquinanti / amianto nel suolo, esigenza di attività di bonifica del suolo, presenza di vincoli ambientali, ecc.).

Tali verifiche sono garantite tramite l'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, la successiva verifica di adeguatezza e completezza della stessa, ovvero attraverso specifiche perizie asseverate, anche con il supporto di consulenti esterni competenti e/o titolati.

Nell'ambito delle suddette attività di verifica viene identificata la documentazione da acquisire e viene valutata la necessità di eseguire anche sopralluoghi / ispezioni / collaudi sul bene oggetto di acquisizione, anche sulla base di quanto definito dalle procedure / disposizioni / normative interne.

Rapporti con parti terze

La Funzione Leasing, anche avvalendosi della collaborazione delle funzioni / uffici aziendali competenti e tenendo in considerazione tutte le attività previste per l'espletamento dell'attività proprie del leasing, assicura:

- qualora, nella fase di istruttoria nonché, ove previste, nelle fasi di installazione e collaudo del bene oggetto di locazione finanziaria / operativa, si ricorra a consulenti / professionisti esterni, la verifica circa il possesso di opportuni requisiti tecnico-professionali in capo a detti soggetti preliminarmente al conferimento dell'incarico agli stessi;
- con riferimento alla gestione dei servizi, lavori e forniture che implicino la realizzazione di lavori per mezzo di cantieri temporanei o mobili ai sensi del titolo IV del d.lgs. 81/01 e s.m.i., la verifica circa il possesso degli opportuni requisiti professionali definiti dalla normativa applicabile da parte dei professionisti incaricati di ricoprire ruoli quali il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE);
- che i rapporti con i consulenti / professionisti esterni siano regolamentati da idonei contratti di fornitura, contenenti specifiche clausole di risoluzione e salvaguardia in relazione al corretto espletamento dell'incarico conferito nel rispetto delle condizioni contrattuali previste e della normativa applicabile.

Rapporti con il fornitore

La Funzione Leasing, anche avvalendosi della collaborazione delle funzioni / uffici aziendali competenti e tenendo in considerazione tutte le attività previste per l'espletamento dell'attività proprie del leasing, assicura che i rapporti con i fornitori, nell'ambito del proprio perimetro di responsabilità, siano regolamentati da idonei contratti corredati da opportune clausole di risoluzione e salvaguardia nel caso di mancata osservanza, da parte del fornitore e di eventuali subappaltatori, delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e Ambiente.

In particolare, nei suddetti contratti, in relazione alla tipologia di acquisizione¹, devono essere previste specifiche determinazioni con riferimento:

- alla conformità del bene fornito alle suddette normative e rispetto a quanto emerso / dichiarato durante l'istruttoria tecnica, nonché all'obbligo di comunicare alla Società tutta la documentazione necessaria ad attestare detta conformità;

¹ Acquisizione di un bene, attività di installazione, costruzione, ristrutturazione, etc.

- alla gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività conferite, che identifichino, ai sensi del TUA, il fornitore quale soggetto produttore dei rifiuti stessi;
- all'obbligo di corretta gestione, tenuta e comunicazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari, anche in ambito SISTRI, nonché fornitura di copia fotostatica del formulario, dal quale si dovrà evincere la compilazione del campo dedicato al produttore con i dati del fornitore;
- all'obbligo di avvalersi di trasportatori / smaltitori dotati di idonee autorizzazioni per il trasporto / smaltimento dei rifiuti prodotti;
- al rispetto degli obblighi normativi previsti in materia di miscelazione dei rifiuti, gestione del deposito temporaneo, corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti;
- all'obbligo di garantire, al verificarsi di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo / sottosuolo, la messa in atto delle procedure di comunicazione agli enti competenti, di prevenzione della diffusione della contaminazione e di eventuale bonifica del sito conformemente ai disposti normativi del TUA;
- alla facoltà, da parte della Banca di condurre eventuali audit di seconda parte atti ad attestare la corretta esecuzione delle attività nel rispetto delle normative vigenti.

Rapporti con il locatario

La Funzione Leasing, anche avvalendosi della collaborazione delle funzioni / uffici aziendali competenti e tenendo in considerazione tutte le attività previste per l'espletamento dell'attività proprie del leasing, assicura: che i rapporti con i clienti siano regolamentati da idonei contratti corredati da opportune clausole di risoluzione e salvaguardia che prevedano, da parte del locatario, l'impegno al corretto utilizzo e manutenzione del bene nel rispetto delle norme di legge applicabili, anche in materia di Sicurezza e Ambiente, nonché delle specifiche stabilite e comunicate dalla Banca. Dette clausole prevedono inoltre l'impegno da parte del locatario a garantire alla Funzione Leasing l'accesso al bene concesso in locazione per l'esecuzione di eventuali sopralluoghi / ispezioni atte ad attestare il rispetto delle clausole contrattuali e delle condizioni stabilite.

Nel caso di conferimento al locatario di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l'impegno a stipulare, in qualità di Committente, i contratti di appalto / fornitura necessari alla costruzione del bene, il contratto stipulato con il locatario deve prevedere l'obbligo di adozione di opportune clausole di salvaguardia / risoluzione negli accordi stipulati con l'appaltatore che obblighino quest'ultimo alla conduzione delle attività oggetto dell'appalto nel rispetto della normativa applicabile in materia di Sicurezza e Ambiente.

Installazione e collaudo

Nel caso in cui la fornitura del bene concesso in locazione preveda l'installazione e/o il collaudo dello stesso, la Funzione Leasing assicura che dette attività siano condotte in conformità a quanto definito nella documentazione tecnica a corredo del bene stesso, nonché alle disposizioni vigenti applicabili in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e Ambiente, acquisendo la documentazione prodotta dall'installatore / collaudatore attestante la corretta esecuzione dell'attività e, previa valutazione di necessità, attraverso ispezioni o attività di monitoraggio condotte contestualmente alle attività in

esame, ovvero prima della messa in esercizio del bene stesso, anche per il tramite di consulenti / collaboratori esterni².

Consegna ed accettazione del bene da parte del locatario

La Funzione Leasing, nel caso in cui i beni concessi in locazione siano attrezzature di lavoro costruita in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna ai requisiti di Sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La Funzione Leasing assicura, inoltre, in fase di consegna ed accettazione del bene da parte del locatario l'acquisizione di opportuna dichiarazione, sottoscritta dal fornitore e dal locatario stesso, attestante la corrispondenza del bene rispetto a quanto oggetto del contratto di locazione finanziaria / operativa e la sua conformità alle normative vigenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e Ambiente.

Gestione del bene concesso in leasing

La Funzione Leasing pianifica l'esecuzione di sopralluoghi / ispezioni periodiche, da attuarsi anche con il supporto di consulenti esterni competenti e/o titolati, al fine di assicurare che l'uso del bene concesso in leasing sia conforme a quanto definito nel contratto di locazione e dalle normative vigenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e Ambiente.

In esito alle suddette verifiche definisce le opportune azioni da attuare anche in relazione a quanto stabilito dai rapporti contrattuali in essere con il locatario, oggetto di comunicazione tempestiva ai Soggetti interni interessati e periodica, almeno su base annuale, all'OdV.

Ritiro del bene

La Funzione Leasing assicura:

- l'esecuzione di opportune attività di assessment finalizzate a verificare / attestare, al momento del ritiro, lo stato del bene e la presenza di eventuali non conformità, connesse al suo utilizzo / mantenimento, rispetto a quanto definito nel contratto di locazione e dalle normative vigenti in materia di Sicurezza e Ambiente³, anche attraverso l'esecuzione di sopralluoghi / ispezioni svolti con l'eventuale supporto di consulenti esterni competenti e/o titolati;
- l'attuazione di opportune azioni di mitigazione e tenuta sotto controllo degli aspetti rilevanti ai fini di Sicurezza e Ambiente identificati e pianificati;
- la manutenzione del bene ritirato, anche per il tramite di Ditte terze, consulenti / collaboratori esterni, competenti e/o titolati, affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza ai requisiti normativi applicabili.

Assicura inoltre la comunicazione all'OdV:

² Laddove opportuno e ritenuto necessari i consulenti / collaboratori esterni sono tenuti a produrre una perizia asseverata relativamente ai rilievi effettuati in fase ispettiva.

³ Con riferimento in particolare ai reati ambientali di cui all'art. 25 Undecies del d.lgs. 231/01

- tempestiva delle non conformità / anomalie rilevate in fase di assessment indicativa delle azioni correttive / risolutive definite;
- periodica, almeno su base annuale, dello stato di implementazione delle azioni stabilite e finalizzate a garantire lo stato di conformità dei beni interessati.

Gestione delle trasferte

La Funzione Leasing assicura la corretta gestione delle trasferte presso cantieri, fornitori, clienti, atta a garantire la tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori “trasfertisti”, attraverso:

- il trasferimento al trasfertista di tutte le informazioni / formazione necessarie allo svolgimento in Sicurezza delle attività presso la sede di destinazione;
- la verifica, da parte del MC, dell’idoneità del trasfertista a svolgere le attività nella sede di destinazione e che lo stesso sia in possesso dei DPI necessari allo svolgimento in Sicurezza delle attività;
- la garanzia che in loco, se non fatto in via preventiva dalla sede, vengano fornite tutte le informazioni necessarie e relative alla gestione delle emergenze, vie di fuga, allarmi, etc.. nonché sull’utilizzo dei DPI per l’accesso a specifiche aree;
- la formalizzazione delle modalità operative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività in trasferta.

Assicura inoltre la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), attraverso:

- la definizione delle modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
- la tracciabilità delle attività di consegna e di verifica della funzionalità dei DPI.

26. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

È compito di ciascun destinatario del presente documento portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni proposta di miglioramento dei processi che sia giudicata rilevante per l'attuazione, la gestione e la manutenzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di cui il presente documento costituisce parte integrante) nelle differenti aree di attività a rischio. Gli stessi, inoltre, sono tenuti a segnalare all'ODV l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto o, in generale, qualsiasi comportamento non in linea con le regole di condotta e con le procedure interne adottate dalla Banca.

I destinatari del Modello devono attenersi alle seguenti indicazioni:

- le informazioni, il flusso di reporting periodico, le eventuali segnalazioni di violazione del Modello saranno inoltrate all'ODV, di norma, attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica all'uopo istituita (odv@civibank.it);
- l'ODV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali interventi correttivi conseguenti secondo la sua ragionevole discrezione e responsabilità. Nel caso di segnalazioni di violazione del Modello, acquisirà tutte le informazioni utili per effettuare le proprie valutazioni anche per il tramite delle competenti funzioni. Ai sensi dell'art. 6 comma secondo, lettera e) e dell'art. 7 comma quarto, lettera b) del Decreto è prevista l'introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del Modello. Tali violazioni ledono, infatti, il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Banca ed i "portatori di interesse" e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento determini o meno una fattispecie di reato. Tale valutazione potrebbe non coincidere, pertanto, con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

Tali flussi sono idonei a fornire all'ODV elementi di valutazione sul funzionamento del Modello durante la vita ordinaria dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente ed in malafede.